



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario	Presidente
dr. Guido Petrigni	Consigliere
dr. Giuseppe Vella	Primo Referendario (relatore)

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23720** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 45654, reso da **Conti Domingo**, in qualità di consegnatario di beni mobili del **Comune di Montefelcino (PU)** per l'esercizio finanziario **2020**;

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario dott. Valerio Carletti, il relatore dott. Giuseppe Vella e il P.M., in persona della dott.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso l'agente contabile.

FATTO

1. Il giudizio riguarda il conto in epigrafe indicato, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità, a seguito dell'esame della documentazione depositata da **Conti Domingo**, in qualità di

che si ingeriscano negli incarichi attribuiti ai detti agenti”.

La formulazione letterale della norma fa riferimento, da un lato, alla “gestione” (non solo alla “custodia” o “consegna”) e, dall'altro lato, ai “beni” degli Enti locali (senza distinzione alcuna), con locuzione di ampia portata.

Anche con riguardo ai beni mobili degli Enti locali costituisce, tuttavia, principio consolidato che soltanto i consegnatari con debito di custodia siano tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione (Corte dei conti: sent. n. 89/2015 della Sez. Abruzzo, sent. n. 37/2014 della Sez. Veneto, sent. n. 278/2021 della sez. Piemonte).

Inoltre, per quanto concerne la gestione di beni immobili, la giurisprudenza si è espressa affermando che “non sussiste per i beni immobili degli enti locali l’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale alla Corte dei conti” (sent. n. 17/2014 della Sez. Friuli-Venezia Giulia; sent. n. 86/2016 della Sez. Piemonte).

4. Esaminando il conto, il magistrato istruttore ha rilevato che lo stesso è stato redatto su modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996) ed indica il totale della consistenza al 1° gennaio, del carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.

Al fine di meglio definire la tipologia di gestione contabile affidata al Conti, con nota istruttoria n. 710 del 16 aprile 2024 è stato chiesto al Comune di Montefelcino d’indicare se il medesimo funzionario fosse stato individuato come consegnatario con “*debito di custodia*” o se trattavasi di consegnatario con “*debito di vigilanza*”.

È stato richiesto, altresì, il deposito di tutta la documentazione utile ai fini della revisione del conto (atto di nomina dell'agente contabile, lista di carico e scarico dei beni, delibera di approvazione...) e l'invio di un'ulteriore copia del conto, in quanto quella depositata risultava soltanto parzialmente leggibile.

Con nota prot. 2739 del 17 aprile 2024 l'Ente ha comunicato che: *"Il Comune non ha consegnatari con debito di custodia, in quanto i vari responsabili delle strutture acquistano in autonomia i beni, che vengono subito assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza"*.

Successivamente, con nota 22 giugno 2024, acquisita al prot. 1214/2024 di questa Sezione Giurisdizionale, il comune di Montefelcino ha depositato, tramite Daed, il decreto del Sindaco n. 9 del 16 novembre 2020 relativo alla nomina dell'agente contabile.

Ciò premesso, il magistrato istruttore ha evidenziato che: *"L'atto depositato contiene una generale elencazione di beni mobili iscritti nell'inventario, tra i quali non sono però individuabili quelli riferibili ad una gestione per cui si possa configurare un debito di custodia del consegnatario"*.

Il conto presentato, infatti, comprende: automezzi, attrezzature e sistemi informatici, macchine, impianti, arredamenti, in uso presso il comune di Montefelcino.

Nel conto sono elencati n. 1.302 beni e per ciascuno di essi vengono riportati una breve descrizione, gli estremi dell'inventario (categoria e numero), la consistenza iniziale, il carico, lo scarico e la consistenza finale (in quantità e valore).

Il conto presenta una consistenza iniziale di € 166.527,21, un carico pari

a zero ed una consistenza finale di € 164.764,09.

Nel conto in esame non vi è coincidenza tra il totale della consistenza iniziale dei beni elencati (€ 166.527,21) e il totale di quanto indicato come consistenza finale nel conto relativo all'esercizio 2019 (€ 165.366,42).

Premesso che dall'esame del conto è emerso che il valore dei singoli beni elencati è stato erroneamente riportato nella colonna del carico, anziché in quello della consistenza iniziale, e che il totale di tale colonna include anche il valore dei beni caricati nell'esercizio e indicati dal n. 1296 al n. 1302, si è riscontrato che nell'elenco relativo all'esercizio 2020 non è indicato il bene "pc desktop", con un valore di € 664,76, caricato nel conto precedente in data 02/01/2019 con numero di inventario F00000004694 (numero elenco 1296).

Per tale ragione, con nota istruttoria prot. 1006 del 23 maggio 2024 ,
sono stati richiesti chiarimenti.

In data 6 giugno 2024, il comune di Montefelcino ha risposto, tramite Daed, trasmettendo una nota acquisita al prot. 1113/2024, nella quale comunica che: *“RAGNI Elisabetta ha concluso la sua funzione da consegnatario il 31/12/2019, quindi se non consideriamo nel mod. 24 di Ragni il bene già scaricato precedentemente in data 1-1-2019 (il bene V-66) torna il totale 165.366,42. RAGNI è poi stato sostituito dal segretario comunale BARTOLUCCI Romano (cessato dal servizio nel 2020) dal 01/01/2020; quindi, dal totale mod. 24 di Bartolucci, come consistenza iniziale, se togliamo i beni caricati in data 31/10/2020 (beni V-851+V-852+V-853+V-854+V-855+V-856), torna la consistenza iniziale di euro 165.366,42.*

	<i>Durante il periodo di BARTOLUCCI è stato scaricato il bene F-4694 che è</i>	
	<i>stato affidato in data 29/10/2020 a ZENOBI Antonella;</i>	
	<i>BARTOLUCCI è poi stato sostituito da CONTI DOMINGO in data</i>	
	<i>16/11/2020; considerando lo scarico del bene sopraindicato, il nuovo totale è</i>	
	<i>165.211,64 euro. Possiamo quindi verificare che la consistenza iniziale di</i>	
	<i>CONTI DOMINGO (togliendo il bene F-4708 caricato in data 21/11/2020) è</i>	
	<i>esattamente 165.211,64 euro”.</i>	
	A supporto di tale chiarimento ha trasmesso anche un file Excel nel	
	quale vengono riassunti i vari movimenti.	
	Preso atto dei chiarimenti forniti, si evidenzia nella relazione di	
	irregolarità che, in base a quanto segnalato dal Comune, per l’esercizio	
	2020 andavano presentati due conti: uno dall’agente contabile	
	Bartolucci Romano per il periodo dall’1/1/2020 al 15/11/2020 e uno	
	dall’agente contabile Conti Domingo, per il periodo dal 16/11/2020 al	
	31/12/2020.	
	Alla luce anche di quanto dichiarato dall’Ente con nota prot. 2739 del	
	17 aprile 2024, il magistrato istruttore ha affermato che l’atto depositato	
	dal Conti come conto del consegnatario di beni non è qualificabile come	
	conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi essenziali idonei	
	ad individuare con esattezza i beni dati in consegna all’agente contabile	
	e da esso custoditi (v. Corte dei conti: sent. n. 75/2018 della sez.	
	Piemonte, sent. n. 38/2018 della Sez. Liguria).	
	5. All’odierna udienza, assente il Conti, il P.M. ha concluso per la	
	dichiarazione d’improcedibilità del giudizio di conto.	
	DIRITTO	
	6	

1. Oggetto dell'odierno giudizio è il conto reso da Conti Domingo, in qualità di "consegnatario di beni mobili" del Comune di Montefelcino per l'esercizio finanziario 2020.

2. Ad avviso del Collegio, il giudizio di conto in questione è improcedibile, perché il conto è stato reso da un "consegnatario per debito di vigilanza", qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile.

In proposito, va rammentato che, ai sensi dell'articolo 32 del R.D. n. 827 del 1924, *"non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti, di cui debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto"*.

A sua volta, l'art. 12 del D.P.R. n. 254/2002 stabilisce chiaramente che: *"I consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale"*, a differenza di quelli con debito di custodia, di cui all'art. 11.

Orbene, la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di "custodia" comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, mentre il debito di "vigilanza" connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori

nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento.

Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario giudizio di conto.

I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016).

In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di custodia" si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di "magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei correlativi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un "debito di materie" o di "oggetti" e di un connesso

	“obbligo restitutorio” di quanto avuto in consegna.	
	Ciò premesso, nella fattispecie in esame risulta che i beni indicati negli	
	elenchi (liste- inventario) fossero in uso continuativo agli Uffici e non	
	già custoditi in un deposito per essere distribuiti.	
	Inoltre, sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati	
	non evidenzia affatto la gestione degli stessi in magazzino, in	
	conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996.	
	D’altro canto, lo stesso Comune di Montefelcino con nota prot. n. 2739	
	del 17/4/2024 ha comunicato che <i>“Il Comune non ha consegnatari con</i>	
	<i>debito di custodia, in quanto i vari responsabili delle strutture acquistano in</i>	
	<i>autonomia i beni, che vengono subito assegnati ai consegnatari per debito di</i>	
	<i>vigilanza”</i> .	
	Il Collegio ritiene, pertanto, che gravasse sul consegnatario Conti un	
	mero obbligo di “vigilanza” ma non quello di “custodia”, venendo,	
	dunque, meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.	
	Per quanto esposto, il presente giudizio di conto dev’essere dichiarato	
	improcedibile.	
	Restano assorbite le altre circostanze segnalate dal magistrato	
	istruttore.	
	Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il giudizio	
	limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, non v’è luogo a	
	pronunzia sulle spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche,	
	definitivamente pronunziando, dichiara l’improcedibilità del giudizio	
	9	

di conto riguardante **Conti Domingo** , consegnatario di beni mobili in servizio presso il **Comune di Montefelcino** nell'anno **2020**.

Nulla per le spese.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Giuseppe Vella

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria in data 29 gennaio 2025

Il Funzionario amministrativo

Dott. Valerio Carletti

(f.to digitalmente)